



## SERVIZIO TECNICO

### AVVISO PUBBLICO

#### PER LA LOCAZIONE DEI LOCALI DEL RISTORANTE-PIZZERIA E DELL'AREA DI PERTINENZA DENOMINATA "PARCO COMUNALE".

##### ART. 1 – Oggetto

Il Comune di Tadasuni, sulla base della delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 18-05-2023 e della Delibera di Giunta comunale n. 59 del 20-10-2023, ed in esecuzione della determina del Responsabile del servizio n. 129 del 24-10-2023, intende assegnare in locazione i locali del ristorante-pizzeria e dell'area di pertinenza denominata "**Parco comunale**". sito in Tadasuni, nel Corso Impero snc, ed identificato al Catasto Terreni Foglio 3, mappali 124, 125, 126, 228, 230 e al Catasto Fabbricati Foglio 3, mappale 223. Categoria C/1. I locali aree saranno attribuite in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, ed hanno come destinazione d'uso, quella di bar, ristorante pizzeria".

La struttura coperta comprende:

- al piano terra per mq. 215,88 - 3 sale, di cui una adibita a bar, una cucina, un magazzino, uno spogliatoio, servizi per il personale e servizi per il pubblico; è inoltre presente una veranda di circa mq. 93;
- al sotto piano, con accesso da una scala esterna per mq. 64 – magazzino e locale tecnico.

L'area del Parco comunale ha una superficie complessiva di circa mq. 10.000 con prato verde, roseto, fornita di impianto di irrigazione collegata ad un pozzo; una piccola parte dell'area risulta incolta. L'area del Parco comunale rimane aperta alla fruizione pubblica e non è da considerarsi di esclusiva pertinenza dei fruitori del ristorante-pizzeria.

##### ART. 2 – Requisiti per la partecipazione

Alla presente procedura di gara, si applica l'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, così come integrato dall'art. 5 del d.lgs. n. 56/2017, (principi oggi trasfusi nella Parte Prima del D.lgs. 36/2023). Sull'applicabilità dei principi di cui all'art. 4 del D.lgs. 50/2016 conforme anche il Consiglio di Stato con la Sez. V° - sentenza n. 4036/2015. Per partecipare alla presente procedura, è inoltre vincolante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (articolo oggi trasfuso negli artt. 94/97 del D.lgs. 36/2023). Ai sensi dell'art 89, c 1, del D.lgs. n. 50/2016 (oggi art. 104 del D.lgs. 236/20236) non è ammesso l'avvalimento dei requisiti di ordine generale.

All'istanza di ammissione, pena esclusione, dovrà essere allegato l'attestazione, rilasciata dal Servizio Tecnico (**Allegato B Attestazione sopralluogo**), relativa all'avvenuto sopralluogo. Attestazione da allegare nella **BUSTA A**.

##### ART. 3 – Soggetti

Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. n. 50/2016 (disciplina oggi trattata nell'art. 65 del D.lgs. 36/2023), ossia qualsiasi persona fisica o giuridica, un raggruppamento di tali persone, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, ivi compreso un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ossia:

- Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre

1947, n. 1577;

- c) I consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (normativa oggi trasfusa nell'art. 65, C. 2, del D.lgs. 36/2023) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ai sensi dell'art. 48, C. 7 del D.lgs. 50/2016 (oggi trasfuso nell'art. 68 del D.lgs. 36/2023), per quali consorziati il consorzio concorre.

#### **ART. 4 - Durata**

La durata della locazione è determinata, ai sensi della L. 392/1978, in anni **06 (Sei)**. Il periodo di locazione decorrerà dalla data di stipula dell'apposito contratto, salvo il rinnovo per un ulteriore periodo, della stessa durata, alla prima scadenza, ovvero il verificarsi e manifestarsi di un'ipotesi di disdetta da parte del locatore o del conduttore nel rispetto della normativa in materia.

L'eventuale disdetta è da comunicare con preavviso di almeno 12 mesi a mezzo raccomandata, in base a quanto previsto dall'art. 28 della Legge 392/78.

#### **ART. 5 - Importo**

L'immobile sarà concesso in locazione al canone mensile minimo, IVA esente, di Euro **500/00** (diconsi euro Cinquecento/00), pari ad un canone annuo di **Euro 6.000/00** (diconsi Euro Seimila/00), aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.

L'importo a base d'asta è quantificato Euro **6.000/00** (diconsi Euro Seimila/00), pari al più probabile canone annuo di locazione.

#### **ART. 6 – Modalità di scelta dell'assegnatario**

La procedura di aggiudicazione segue la disciplina del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni ed integrazioni e si terrà con il metodo di cui all'art. 73, lettera c) e con le procedure di cui all'art. 76, comma 2.

Il criterio di aggiudicazione è costituito dal metodo ad offerte segrete in aumento rispetto al canone annuo posto a base di gara, con esclusione delle offerte di importo inferiore rispetto all'importo posto a base di gara.

L'aggiudicazione avverrà a favore del partecipante alla procedura che avrà offerto il canone più

elevato rispetto a quello posto a base di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida.

#### **ART. 7 - Modalità e termini di presentazione delle domande.**

I soggetti interessati a partecipare alla presente asta pubblica dovranno far pervenire entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 24 Novembre 2023**, a mezzo raccomandata A.R, a mano, a mezzo Corriere, o posta celere, un plico sigillato con nastro adesivo o altro mezzo idoneo a garantirne l'integrità, controfirmato sui lembi di chiusura, e riportante all'esterno l'indicazione del mittente unitamente all'indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica certificata PEC, con la dicitura: **"Avviso pubblico per la locazione dei locali del Ristorante-Pizzeria e dell'area di pertinenza denominata "Parco Comunale"**.

Per il termine perentorio farà fede:

- il timbro di arrivo della raccomandata A/R, per le spedizioni a mezzo raccomandata A/R;
- timbro apposto all'arrivo dall'Ufficio Protocollo del Comune di Tadasuni, per le consegne manuali;
- timbro apposto all'arrivo dall'Ufficio Protocollo del Comune di Tadasuni, per le consegne a mezzo Corriere, o posta celere;

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine indicato, né offerte sostitutive o aggiuntive a quelle già inoltrate.

Il mancato o ritardato recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico principale deve contenere al suo interno 2 (due) buste a loro volta chiuse, come sopra, recanti l'indicazione del mittente, l'oggetto dell'asta pubblica e rispettivamente la dicitura:

**BUSTA A:** riportante all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dicitura **"ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – Avviso pubblico per la locazione dei locali del Ristorante-Pizzeria e dell'area di pertinenza denominata "Parco Comunale"**.

In tale busta, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- **Istanza di partecipazione** e dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, redatta sul modello fac-simile predisposto dall'Amministrazione (**Allegato A Istanza partecipazione**), in lingua italiana, datata e a pena di esclusione, sottoscritta dall'offerente corredata da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale si indicano le proprie generalità (nome, cognome o ragione sociale, C.F./P.Iva, iscrizione alla camera di commercio, residenza o sede sociale, telefono, indirizzo di posta elettronica certificata PEC, qualifica dell'offerente) e si dichiara il possesso dei requisiti richiesti;
- Nel caso di ATI, Consorzi, o Dichiarazioni altri soggetti, dovrà essere compilata l'apposita sezione del modello fac simile (sempre **Allegato A Istanza partecipazione**);
- **DICHIARAZIONE CONFERMATA DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**, (o suo delegato) con la quale si attesta che la ditta candidata ha preso visione dei luoghi (**Allegato B Attestazione sopraluogo**) La presa visione dei luoghi avverrà **OBBLIGATORIAMENTE** previo appuntamento telefonico (telefono 078550047) con il Responsabile Unico del Procedimento. Per la ditta, detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare, da un legale rappresentante dell'impresa o da un direttore tecnico (la mandataria nel caso di imprese riunite), (muniti di certificato della C.C.I.A.A., comprovante la propria posizione nell'ambito dell'impresa), ovvero dipendente o collaboratore qualificato munito di apposita delega, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante.
- **Patto D'Integrità**, (**Allegato C PATTO INTEGRITA'**) approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n°38 del 27/7/2016.
- **Schema di contratto** (**Allegato D SCHEMA CONTRATTO**)
- Eventuale documentazione contenente il progetto relativo all'attività per la quale si partecipa al presente bando;

**BUSTA B:** riportante all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dicitura **"OFFERTA ECONOMICA" – Avviso pubblico per la locazione dei locali del Ristorante-Pizzeria e**

**dell'area di pertinenza denominata "Parco Comunale".**

In tale busta, deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'Offerta economica formulata utilizzando il modello fac-simile predisposto dall'Amministrazione e allegato al presente bando (**Allegato D Offerta Economica**).

L'offerta deve essere corredata da bollo da 16,00, datata e sottoscritta dal partecipante con l'indicazione in cifre e in lettere dell'importo del canone annuo offerto.

Le offerte devono essere formulate solo in aumento.

Tale offerta, a pena di esclusione, deve essere contenuta in busta chiusa, perfettamente integra con l'indicazione all'esterno del mittente, dell'oggetto dell'asta e la dicitura "Offerta economica".

L'offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta dall'offerente in caso di persona fisica o ditta individuale o dal legale rappresentante se trattasi di società.

Non sono ammesse offerte pari alla base d'asta o in diminuzione, indeterminate o condizionate.

Nel caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e lettere del canone annuo offerto, sarà ritenuta valida l'offerta in lettere.

In caso di offerte uguali l'Ente procederà mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del RD n. 827 del 1924.

Le offerte restano valide per giorni 180 (centottanta) dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle medesime.

**ART. 8 - Sopralluogo**

Al fine di una corretta e ponderata valutazione della proposta, da parte di ciascun concorrente, dovrà essere effettuato un sopralluogo obbligatorio della struttura, con lo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione della proposta medesima. La visita di sopralluogo potrà avvenire previo appuntamento, entro e non oltre il termine del quinto giorno antecedente alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico (muniti di documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) o da dipendente appositamente delegato dal legale rappresentante dell'impresa mediante specifica delega scritta.

All'effettuazione del sopralluogo non saranno ammesse persone con ruoli diversi da quelli appena specificati.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi, anche non ancora formalmente costituiti, il sopralluogo dovrà essere effettuato da tutte le imprese che intendono associarsi o consorziarsi, sempre osservando le modalità descritte.

Non è ammessa la presa visione da parte di un unico soggetto per conto di più concorrenti.

**ART. 9 - Aggiudicazione.**

La Commissione di gara, all'uopo nominata – con provvedimento dirigenziale assunto prima della seduta di gara - procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, verificandone la completezza e la conformità alle disposizioni del presente Disciplinare. Il medesimo provvedimento dirigenziale stabilirà anche, il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà la suddetta seduta pubblica di gara.

L'aggiudicazione provvisoria verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economica più elevata rispetto al canone annuo posto a base di gara.

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria la stazione appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni effettuate dal soggetto classificatosi al primo posto della graduatoria. Nel caso di istanze di partecipazione al presente bando per attività non alberghiera, oltre alla verifica dei requisiti dichiarati, sarà necessario acquisire apposito assenso da parte della Regione Sardegna in merito all'attività che l'istante intende effettuare.

**ART. 10 – Contratto**

Fra le parti, il Comune di Tadasuni e il rappresentante legale del soggetto giuridico vincitore del presente procedimento di gara, verrà stipulato apposito contratto nella forma scritta "ad substantiam" e pubblico amministrativa.

Il contratto sarà redatto secondo lo schema approvato ed allegato agli atti del presente bando.

Si precisa che in fase di stipula, potranno essere apportate allo schema di contratto modifiche e/o integrazioni che non ne alterino il contenuto sostanziale. E' inoltre obbligo del locatario presentare al momento della stipula del contratto, una polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia, non inferiore ad € 500.000,00, a garanzia di eventuali danni arrecati, all'unità immobiliare, agli impianti e alle attrezzature, dovuti per qualsiasi causa. Tali coperture assicurative dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata della locazione.

#### **ART. 11 – Variazioni d'uso e sub locazioni**

E' vietata ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dal Comune concedente. E' fatto espresso divieto al conduttore di cedere in sub locazione o gestione l'immobile oggetto di locazione a terzi (in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo), a pena di nullità. E' inoltre fatto espresso divieto di cessione di azienda a pena di nullità. Tali divieti costituiscono interesse preminente dell'accordo ed assumono il valore di clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento.

#### **ART. 12 – Manutenzioni ordinarie e straordinarie – Conduzione degli impianti tecnologici**

I lavori di manutenzione ordinaria dei locali sono a carico del locatario. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria da realizzare, anche in attuazione di disposizioni normative e regolamentari, finalizzati a rendere i locali idonei all'esercizio dell'attività potranno essere eseguiti previa autorizzazione espressa dal parte del locatore e sotto la vigilanza dell'Ufficio Tecnico comunale, con oneri a totale carico del conduttore. Tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori e delle attività saranno ad esclusivo carico del locatario.

Il locatario ha l'obbligo di provvedere alla gestione completa e continuativa della struttura. E' a carico del locatario la conduzione e manutenzione ordinaria del fabbricato e degli impianti tecnologici, comprese le aree di pertinenza e le dotazioni di attrezzature e arredi, sollevando da ogni responsabilità e onere l'Amministrazione comunale, ed eseguendo tutte le opere che si rendessero necessarie a mantenere in efficienza la struttura. In caso di rottura o malfunzionamento delle attrezzature, degli arredi e impianti il concessionario dovrà provvedere a proprio carico alla loro riparazione/sostituzione, previo accordo con il Comune, salvo i casi urgenti e improcrastinabili; gli stessi rimarranno di proprietà del Comune.

Prima dell'avvio delle attività il concessionario dovrà provvedere all'effettuazione dei seguenti lavori e a darne comunicazione scritta a questo Comune:

- tinteggiatura di tutti i locali;
- pulizia degli stessi, degli arredi e dell'attrezzatura.

A seguito del ricevimento della comunicazione del concessionario di conclusione dei lavori e, comunque, non oltre il terzo mese dalla consegna dei locali, decorre il pagamento del canone di concessione.

E' a carico del concessionario la conduzione e la manutenzione degli impianti tecnologici da effettuarsi mediante tecnici o organismi abilitati e nel rispetto della vigente normativa. Nell'ambito della manutenzione degli impianti tecnologici, il concessionario dovrà assicurare l'esecuzione di tutte le verifiche periodiche previste per legge (impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio, ecc.). Rimangono inoltre a carico del concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria individuati nel documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e nei piani di sicurezza ed emergenza ancorché relativi a situazioni preesistenti all'inizio della gestione.

Il concessionario, inoltre, dovrà dare immediata segnalazione scritta in caso di necessità di interventi di manutenzione non rientranti tra gli obblighi posti a suo carico e necessari al corretto, sicuro e puntuale funzionamento degli impianti. La segnalazione dovrà riportare nel dettaglio la descrizione dell'intervento da eseguire, supportata da una verifica dei tecnici delle ditte specializzate allo scopo incaricate dal concessionario per la conduzione e gli interventi manutentivi

di propria competenza.

Eventuali chiusure straordinarie che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e/o ristrutturazione saranno concordate tra le parti ed eseguite possibilmente nel periodo di minor afflusso della struttura, a meno che, a causa della urgenza e improcrastinabilità dei lavori, il Comune non disponga d'autorità, la chiusura in qualsiasi momento, per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione dei medesimi.

### **ART. 13 - Utenze**

Il locatario è obbligato ad installare e/o a volturare a proprie spese le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua, linea telefonica e quant'altro dovesse ritenere necessario ed opportuno per una funzionale gestione della struttura.

Sono a carico del locatario i tributi previsti dalla vigente normativa e gli obblighi di dichiarazione inerenti l'attività.

### **ART. 14 – Inizio attività**

Il locatario si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività ed iniziare l'attività di gestione entro il termine di sessanta giorni lavorativi (60) dalla stipula del contratto, salvo cause di forza maggiore non dipendenti dalla sua volontà che dovranno essere comunicate al locatore il quale, riconosciute valide le ragioni addotte, potrà concedere una proroga del termine predetto.

### **Articolo 15 – Obblighi e oneri del concessionario**

Sono a carico del concessionario tutte le spese di gestione del ristorante-pizzeria e manutenzione parco; in particolare quelle relative al pagamento di imposte e tasse, all'energia elettrica, acqua, occorrenti per la funzionalità della struttura che il concessionario, a sue spese e carico, dovrà volturare a proprio nome entro 30 gg dalla firma del contratto.

Il concessionario dovrà mantenere l'immobile, le attrezzature, gli arredi e, in genere, tutti i beni mobili, in stato decoroso, curandone la pulizia giornaliera nel rispetto delle norme igienicosanitarie.

Il concessionario si obbliga altresì, nel corso della gestione, a mantenere tutti i locali concessi, gli impianti e i beni durevoli in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente e a regola d'arte la manutenzione richiesta dalla natura dei beni stessi.

Il concessionario non potrà apportare alcuna innovazione, addizione e miglioria al fabbricato senza il preventivo consenso scritto dell'amministrazione comunale. Ove autorizzati, ogni onere e spesa relativa a tali eventuali interventi è a carico del concessionario. Al termine della concessione ogni modifica, miglioria, innovazione e addizione resta acquisita al patrimonio dell'Ente concedente senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo, rimborso o altro ristoro, salvo il diritto di recupero ove ciò possa avvenire senza pregiudizio dell'immobile concesso.

È inoltre a carico del concessionario la manutenzione del Parco comunale. Il concessionario si obbliga al non utilizzo di diserbanti e fertilizzanti chimici, ma esclusivamente all'utilizzo di prodotti e strategie rispettose dell'ambiente, tipiche dell'agricoltura biologica.

La manutenzione minima richiesta consiste in:

- n°16 sfalci prato all'anno; fornitura e posa del concime nei periodi idonei; innaffiamento;
- pulizia delle erbacce infestanti con divieto di utilizzo diserbanti chimici in tutta l'area;
- potatura straordinaria rose e piante entro il primo anno;
- potatura ordinaria rose e piante 1 volta l'anno.

Dell'esecuzione della manutenzione il concessionario si obbliga a darne comunicazione scritta, da trasmettere al Comune anche via e-mail entro un tempo congruo e non oltre 15 giorni dall'effettuazione.

### **Articolo 16 – Utilizzo da parte del Comune**

L'amministrazione si riserva di utilizzare l'area per un massimo di 5 manifestazioni l'anno, comunicate al concessionario con congruo anticipo. Per tale utilizzo nulla è dovuto dall'amministrazione al concessionario.

**ART. 17 - Varie**

Nessun diritto per avviamento commerciale potrà essere rivendicato dal conduttore nei confronti del Comune all'atto della risoluzione o scadenza del contratto.

**ART. 18 - Controversie**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto, sarà oggetto di giudizio da parte dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

**ART. 19 – Trattamento dati personali**

1. I dati dei partecipanti al presente Bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tadasuni – tel. 078550047 – Indirizzo PEC: [protocollo@pec.comune.tadasuni.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.tadasuni.or.it).
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al procedimento di cui al presente Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1, lett. e), del GDPR. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un Paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. Ai sensi dell'art.77 del GDPR, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato GDPR.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 ss. del GDPR).
6. L'apposita istanza al Comune di Tadasuni è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Tadasuni al seguente indirizzo e-mail: [rpd@comune.tadasuni.or.it](mailto:rpd@comune.tadasuni.or.it) ;
7. Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 del GDPR e delle misure minime di sicurezza per le PP.AA. Circolare n.2/2017.

Informazioni ed assistenza potranno essere chieste direttamente al Geom. Graziano Piras presso il Comune di Tadasuni – Servizio Tecnico durante gli orari d'ufficio ai seguenti recapiti: telefono: 0785/50047, email: [tecnico.tadasuni@tiscali.it](mailto:tecnico.tadasuni@tiscali.it) - PEC: [tecnico@pec.comune.tadasuni.or.it](mailto:tecnico@pec.comune.tadasuni.or.it) .

Tadasuni, 24-10-2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Geom. Graziano Piras